

Carta d'identità

Il Comune di Camporeale rilascia esclusivamente la carta d'identità cartacea

VALIDITA' TEMPORALE

Per i maggiorenni ha una validità fino al primo compleanno successivo ai 10 anni di rilascio.

Per i minori tra i 3 e i 18 anni di età ha una validità fino al primo compleanno successivo ai 5 anni di rilascio.

Per i minori di età inferiore a 3 anni ha una validità fino al primo compleanno successivo ai 3 anni di rilascio.

La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il richiedente deve presentare personalmente :

- 2 foto tessere uguali e recenti (non possono essere utilizzate quelle apposte sul precedente documento scaduto o smarrito), a capo scoperto, stampate su idonea carta fotografica che non si alteri nel tempo.
- Carta d'identità scaduta o in scadenza (verrà eliminata dall'ufficio).
- Se si tratta di prima richiesta del documento, altro valido documento di riconoscimento necessario per poter identificare il richiedente.
- **Se si tratta di minore:** firma di assenso sulla domanda di entrambi i genitori (anche nei casi di separazione previsti dal vigente codice civile) per la validità all'espatrio e dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio del minore ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 649/1974. Tale assenso potrà essere sottoscritto dai genitori in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e presentato a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei genitori e potrà essere inviato anche per via telematica. In mancanza occorre l'autorizzazione del giudice tutelare.
L'identificazione del minore avviene mediante i genitori o tramite altro documento identificativo posseduto.
- Se trattasi di cittadino NON italiano, la carta di identità sarà rilasciata NON valida per l'espatrio, ed è necessario produrre passaporto o altro documento di riconoscimento.

N.B. Il cambio di residenza, di professione, dello stato civile o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o l'aggiornamento della carta d'identità che continuerà ad avere validità fino alla naturale scadenza (circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992)

MODALITA' DI RILASCIO

La carta d'identità viene rilasciata immediatamente, salvo i casi particolari descritti in questa pagina.

SCADENZA

La carta d'identità vale dieci anni e può essere sostituita a partire da 180 giorni prima della scadenza.

PROROGA VALIDITA' DELLA CARTA

Il D. L. 112 del 24/06/2008, che ha aumentato la validità della carta di identità da 5 a 10 anni, ha stabilito che i documenti emessi dal 26/06/2003 sono prorogati di ulteriori 5 anni mediante apposizione di un timbro di proroga sul retro del documento.

A seguito della Circolare n. 23 del 28/07/2010 del Ministero dell'Interno, si avvisano gli utenti che sono stati segnalati disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte dell'autorità di frontiera di un significativo numero di paesi esteri, del documento d'identità al quale veniva apposto il timbro di proroga. In considerazione, in alcuni casi, della inutilizzabilità per l'espatrio del documento prorogato, è possibile richiedere, anziché la proroga della carta d'identità, il rilascio di un nuovo documento d'identità in sostituzione dell'apposizione del timbro di proroga del documento in scadenza.

Furto o smarrimento

In caso di furto o di smarrimento della carta d'identità, in sede di richiesta del duplicato è necessario presentare anche denuncia di smarrimento o di furto resa alle autorità competenti, nonché altro valido documento di riconoscimento. Se non si possiede altro documento in originale, anche scaduto, e se presso l'archivio del Comune di Camporeale (o di altro comune italiano) non è depresso il cartellino con fotografia relativo alla carta d'identità rubata o smarrita, l'identificazione potrà avvenire esclusivamente a mezzo degli organi di Polizia (art. 289 R. D. N. 635 del 06/05/1940).

Deterioramento

In caso di deterioramento della carta d'identità, il richiedente dovrà presentare contestualmente il documento originale deteriorato.

Costi del documento

L'importo dovuto per il rilascio della carta di identità è pari a € 5.42; in caso di rilascio di un duplicato il costo di € 10.58.

Validità per l'espatrio

Il documento può essere rilasciato valido o non valido per l'espatrio. La carta d'identità per i cittadini italiani è valida per l'espatrio nei paesi dell'Unione europea e altri paesi con cui l'Italia ha speciali convenzioni.

Non possono ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio :

- coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa dell'assenso anche di questa; o, in difetto della autorizzazione del giudice tutelare;
- i genitori che, avendo prole minore, non ottengono l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;
- coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nullaosta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempre che la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro convenzione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Si invita a consultare il sito internet www.viaggiare Sicuri.it (<http://www.Viaggiare Sicuri.it/>), curato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, per controllare e verificare la validità del proprio documento od eventuali limitazioni ad essa, rispetto a particolari stati esteri verso i quali si deve espatriare.

ALTRE INFORMAZIONI

- **Cittadini non residenti nel comune** - Ai cittadini non residenti nel Comune la carta d'identità viene rilasciata in casi eccezionali, per gravi e comprovanti motivi (come previsto dalla circolare Ministero Interno 05/11/1999), previo Nulla Osta del Proprio Comune di residenza. La circostanza si verifica, ad esempio, in seguito al contestuale smarrimento della carta di identità e/o della patente di guida e/o del passaporto, laddove il titolare non risulti quindi più in possesso di alcun documento di identificazione.
- **Cittadini residenti all'estero (AIRE)** - I cittadini iscritti all'AIRE possono richiedere la carta d'identità sia presso il Comune di iscrizione AIRE, sia presso il Consolato italiano competente.
- **Richiedenti non deambulanti** - Coloro che per invalidità o inabilità temporanea non sono in grado di raggiungere i nostri uffici possono incaricare un congiunto affinché prenda contatto con gli sportelli per predisporre il documento; successivamente, il messo comunale si recherà a casa del richiedente per fare apporre la firma sul documento.
- **Indicazione dello stato civile** - Nella carta d'identità non va indicato lo stato civile salvo che ciò venga espressamente richiesto dall'interessato.
- **Il nulla osta del giudice tutelare** - (Quando manca l'assenso dell'altro genitore) non deve essere stato rilasciato da più di 12 mesi.
- **L'eventuale dichiarazione di assenso all'espatrio** - Predisposta in paese straniero da cittadino italiano e successivamente legalizzata presso il Consolato italiano all'estero non deve essere stata rilasciata da più di 12 mesi.